

# Riforma Cartabia: le novità in materia di mediazione civile e commerciale

Webinar Associazione e Diritto 19 giugno 2023

  
AVVOCATO  
MONICA FERRARI

## RIFORMA CARTABIA

Legge delega 26 novembre 2021 n. 206 ->

Art. 7 D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

- Riforma del codice di procedura civile
- Modifiche al D. lgs 4 marzo 2010 n. 28

### Tempistiche introduzione modifiche

2. 28 febbraio 2022 -> art. 1 comma 380 lett. c) n.1) L. 29.12.2022 n. 197 (c.d. Legge finanziaria)  
modifica comma 1 art. 41 d. lgs 149/1922
3. 30 giugno 2023 ->

## **A) 28 febbraio 2023 -> già in vigore modifiche al d.lgs 28/2010**

- indipendenza del mediatore (art. 3);
- derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell'Organismo di mediazione (art. 4);
- mediazione in modalità telematica (art. 8-bis);
- verbale conclusivo della mediazione (art. 11);
- accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis);
- conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis).
- obblighi del mediatore (art. 14)

### Mediazione in modalità telematica (art. 8 bis)

- Ciascun atto sarà formato e sottoscritto secondo **codice amm. Digitale** d- lgs 7 marzo 2005 n. 82
- Collegamento **audiovisivo da remoto**
- Ciascuna parte può **chiedere** al responsabile dell'organismo **di partecipare da remoto o in presenza**
- Verbale conclusivo -> unico documento informatico, in formato nativo digitale, da sottoscrivere mediante **firma digitale** da parte delle parti e legali o altra firma elettronica

### Verbale conclusivo mediazione (art. 11)

- Indicazione del **valore dell'accordo**
- il mediatore **certifica** l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere
- Mediatore da atto della **presenza** di coloro che hanno partecipato e delle parti assenti
- **Verbale** contenente eventuale accordo è redatto in formato digitale o, se in analogico, in tanti esemplari quanto sono parti più originale organismo
- Obbligo organismo di **conservare copia** degli atti dei procedimenti trattati per almeno un **triennio**

## Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis)

### Limitazione della responsabilità contabile del funzionario della PA

-> è stato inserito nuovo art. 11 bis in forza del quale «ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1 bis della legge 14 gennaio 1994 n. 20»

All'art. 1 della legge n. 20/1994 è stato aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma 1 bis.:

«In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commesse con **dolo o colpa grave**, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento di fatti»

## Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis)

Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo il Giudice:

- può dedurre argomenti di prova **ex art. 116 c.p.c.**
- se mediazione obbligatoria, **condannare** la parte al versamento di una somma pari al **doppio del C.U. dovuto per il giudizio** (con trasmissione del provvedimento alla Procura presso la Corte dei Conti per le PA)
- sempre se mediazione obbligatoria e se richiesto, può condannare **parte soccombente** al pagamento di **somma in via equitativa** non superiore al massimo delle spese di giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione

## B) 30 giugno 2023 -> quali sono le modifiche

### Art. 5 - Aumento materie condizione procedibilità della domanda giudiziale e rapporti con il processo

Prima:

Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,

Ora si aggiungono nuove materie:

**associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura**

- improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza
  
- quando il Giudice rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6; a tale udienza accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara improcedibile la domanda giudiziale
  
- Lo svolgimento della mediazione non preclude:
  - La concessione dei provvedimenti urgenti
  - La concessione dei provvedimenti cautelari
  - La trascrizione della domanda giudiziale



- Non si applica e resta tutto invariato nei procedimenti:

- per ingiunzione, inclusa opposizione sino alla pronuncia sull'istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione
- per convalida di licenza o sfratto sino al mutamento del rito
- di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.)
- possessori, sino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, co 3 c.p.c.
- di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata
- in camera di consiglio
- nell'azione civile nel processo penale
- nell'azione inibitoria del codice del consumo (art. 37 d.lgs n. 206/2005)-> **Novità**

Per assolvere alle condizioni di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le seguenti procedure alternative:

- a) Dall'art. 128 bis del d. lgs 1.9.1993 n. 385 c.d. TUB-> procedura ABF - Arbitro Bancario Finanziario
- b) Dall'art. 32-ter del d.lgs. 24.2.1998 n. 58 -> procedura ACF – arbitro controversie finanziarie istituito presso Consob
- c) Dall'art. 187.1 del d.lgs. 7.9.2005 n. 209 -> procedura IVASS
- d) Dall'art. 2, comma 24, lett b) della legge 14.1..1995 n. 481 -> conciliazione nei servizi pubblica utilità -> ARERA

Principio art **4, lett. b, legge delega 206/2021**-> armonizzazione all'esito del monitoraggio su mediazione, della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie da raccogliere in **TUSC- testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione**

- Art. 5 bis- Opposizione a decreto ingiuntivo

Recepimento orientamento giurisprudenziale esistente - > Sentenza Sez. Unite 18 settembre 2020, n. 19596

- **Onere** di presentare domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo - > **parte opposta**
- Il Giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio, fissa la successiva udienza dopo scadenza termine durata mediazione
- Se a tale udienza la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese

- Art- 5 ter- Legittimazione amministratore in condominio

1. L'amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi -> non è più necessaria preventiva delibera assembleare.
1. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c.. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende conclusa.

- Art. 5- quater - Mediazione demandata dal Giudice

- **Valorizzazione ed incentivo** alla mediazione demandata dal giudice
- anche in sede di **giudizio di appello**
- Sino al momento della precisazione delle conclusioni
- Valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti, e ogni altra circostanza
- Può disporre con ordinanza motivata esperimento di un procedimento di mediazione
- Fissa udienza successiva a termine di durata ex lege della mediazione
- Mediazione demandata -> è **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale e di applicano commi 4,5 e 6 art. 5

## Aggiunte nuove disposizioni:

### Art. 5-quinquies: sulla formazione del magistrato e valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

- Magistrato cura propria **formazione ed aggiornamento**
- Il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi sono indicatori di impegno, capacità e laboriosità ai fini delle **valutazioni** di cui all'art. 11 d. lgs 5 aprile 2006 n. 11
- Capo ufficio giudiziario può promuovere **progetti di collaborazione** con università, ordini degli avvocati e organismi di mediazione **per favorire ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione**

### Art. 5 – sexies: Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

Contratto, statuto o atto costitutivo pubblico o privato con clausola di mediazione -> **condizione di procedibilità**

- Se parte eccepisce entro prima udienza, giudice o arbitro provvede come da art. 5 comma 2
- Organismo indicato nella clausola altrimenti quello ex art. 4, comma 1.

- Art. 6 – Durata della mediazione

- durata **non superiore a 3 mesi**
- **prorogabile di altri 3 mesi** dopo sua instaurazione e prima della scadenza, con accordo scritto delle parti
- Se pende giudizio occorre che le parti **informino** il Giudice della proroga

- Art. 8 – Procedimento

Varie modifiche:

- Termine fissazione primo incontro -> ora è di non oltre 30 gg dal deposito della domanda -> diverrà - > **non prima di 20 gg e non oltre 40 gg dal deposito della domanda**, salvo diversa concorde indicazione delle parti
- Previsione **contenuto comunicazione** alle parti: domanda di mediazione, designazione mediatore, sede, orario incontro, modalità di svolgimento procedura, data primo incontro
- Dal momento in cui la comunicazione perviene alle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. **La parte può a tale fine comunicare all'altra la domanda** di mediazione già presentata all'organismo



▪ **obbligo di partecipazione personale delle parti:**

- se **giustificati motivi**, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia
- i **soggetti diversi dalle persone fisiche** partecipano alla procedura avvalendosi di rappresentanti o delegati muniti dei poteri necessari
- ove necessario **il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza** e ne dà atto a verbale
- obbligo assistenza rispettivi avvocati quando mediazione obbligatoria e demandata

**PRIMO INCONTRO** - > mediatore spiega funzione e modalità mediazione

-> si adopera perché parti raggiungano accordo

-> Parti e legali devono cooperare in buona fede e lealmente

**Art. 17** - > ciascuna parte al momento del deposito della domanda o dell'adesione corrisponde all'organismo, **oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità** comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

- Mediatore può avvalersi di **esperti iscritti negli albi consulenti presso i Tribunali**.
- Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere modalità calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti
- I momento della nomina degli esperti le parti possono convenire producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga ad art. 9. In tal caso la relazione è valutata ai sensi dell'art.116 primo comma c.p.c.

- Art. 12- Efficacia esecutiva ed esecuzione (stesso contenuto precedente – modifiche formali dell'articolo)

Il verbale di accordo:

- quando tutte le parti sono assistite da avvocati
- sottoscrizione di parti e avvocati



TITOLO ESECUTIVO per

- > espropriazione forzata
- > esecuzione per consegna e rilascio
- > esecuzione obblighi di fare e non fare
- > iscrizione ipoteca giudiziale

Tutti altri casi: omologa con decreto presidente tribunale; in tal caso solo espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica e iscrizione ipoteca giudiziale

## Capo II – bis: Disposizioni sul patrocinio a spese dello stato

- Nuove norme dall'art. 15-bis all'art 15-undecies (analoghe per NA)
- Patrocinio a spese dello Stato per il non abbiente per l'assistenza dell'avvocato quando la mediazione è condizione di procedibilità e solo se si raggiunge l'accordo
- Condizioni reddituali = cause giudiziarie
- Domanda: parte o avvocato al COA, con racc. o pec o servizio elettronico
- Il **COA territorialmente competente** decide su ammissione anticipata dell'istante sia sulla conferma dell'ammissione dopo raggiungimento accordo
- Se il COA valuta la congruità della parcella, sulla base del valore dell'accordo, trasmette la parcella vistata al competente ufficio del ministero che provvede alla liquidazione
- Importi saranno stabiliti con decreto ministeriale entro 6 mesi
- Possibile ricorso al Presidente del Tribunale in caso di rigetto o revoca

- Artt. 20 e 21: Disposizioni in materia fiscale e informative

#### A. Raggiungimento accordo di conciliazione

Alle parti è riconosciuto credito d'imposta:

- pari **all'indennità corrisposta ad organismo** per spese avvio, primo incontro e successivi -> sino a € 600,00
- Inoltre, quando mediazione è obbligatoria ed è demandata dal Giudice, pari al **compenso corrisposto al proprio avvocato** per assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti dei parametri forensi e sino alla concorrenza di € 600,00
- Sono utilizzabili per singola procedura e per importo **massimo annuale** di € 2.400 per persone fisiche ed € 24.000 per persone giuridiche
- Ulteriore credito di imposta = **contributo unificato** versato nel giudizio estinto a seguito di conclusione di accordo di conciliazione nei limiti importo versato e non sup. ad € 518,00

#### B. Mancato raggiungimento dell'accordo di conciliazione

In caso di **insuccesso** della mediazione credito di imposta **ridotto a metà**

Entro 6 mesi da entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge delega 25.11.2021 n. 206 e quindi dal 17 ottobre 2022 verrà indicata documentazione da esibire e controlli autenticità nonché modalità trasmissione all'AE

Fondo per attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'art. 1, comma 39, l. 206/2011

- Norme processuali di interesse:

- art. 163 c.p.c. -> comma 3, n. 3 bis : contenuto atto di citazione: indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento
- Art. 171c.p.c.: verifiche preliminari del giudice: scaduto termine di cui all'art. 166 c.p.c. entro 15 gg indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio , anche con riguardo al condizioni di procedibilità della domanda